

Appunti sulla riforma dei licenziamenti per motivi economici e sulle sue modifiche recenti

Intervento introduttivo di Pietro Ichino

alle **Conversazioni di San Cerbone** – 8 novembre 2024

Le ragioni d'essere della riforma 2012-15

Una ristrutturazione ritenuta necessaria **non solo** per

1. **armonizzare il nostro ordinamento** rispetto al panorama comparatistico UE
2. favorire, con la maggiore fluidità del m.d.l., la **migrazione delle persone verso le imprese più produttive**
3. superare il **dualismo**: ripartizione più equa della flessibilità
4. **ma anche superare due incongruenze sistematiche gravi nella disciplina della materia**



(vere e proprie contraddizioni logiche interne all'ordinamento, delle quali si dirà più avanti: slides 11 e 15)

Il passaggio dal regime fondato su di una regola generale di *property* a una di *liability*

- Secondo la distinzione fondamentale (Calabresi e Melamed 1972) tra *inalienability*, *property* e *liability rules*...
- ... l'articolo 18 St. lav. (versione originale) configurava sostanzialmente una *property rule*
- Il legislatore del 2012-2015 sceglie di **passare da una *property rule* a una *liability rule*** (salvo che nel caso di violazione di un diritto assoluto del lavoratore) in armonia con gli altri ordinamenti europei...
- ... una *liability rule* strutturata in modo da conciliarsi con la sola nozione di g.m.o. rispettosa dell'insindacabilità delle scelte dell'imprenditore: **si può licenziare quando la perdita attesa supera una soglia determinata** (O. Blanchard e J. Tirole, su incarico del Governo francese 2003, tr. it. *RIDL* 2004)



Guido Calabresi, uno dei padri del *Law & Economics*



O. Blanchard

G.m.o.: una questione di **contenuto assicurativo** del rapporto di lavoro



J. Tirole

- **O. Blanchard e J. Tirole:** salvi i casi di motivo illegittimo, il licenziamento è *sempre* motivato dall'**attesa di una perdita** derivante dalla prosecuzione rapporto...
- ... in termini contabili, o (più sovente) di **costo-opportunità**
- la limitazione della facoltà di recesso, dunque, consiste nell'**accollare all'impresa il rischio di una perdita attesa** entro un dato limite, che coincide con l'entità dell'indennizzo
- Qui l'indennizzo non ha una funzione «punitiva» o «dissuasiva»: determina solo il **«massimale assicurato»**

La legittimità della scelta del legislatore viene confermata, ma...




- La sentenza n. 194/2018 e le n. 7 e 128/2024, in linea con la sentenza cost. n. 46/2000, confermano la legittimità della transizione, come regola generale, dalla *property* a una *liability rule*...
- ... ma non alla *liability rule* con indennizzo predeterminabile, costruita secondo la teoria di Blanchard e Tirole...
- ... che mira a deflazionare il contenzioso giudiziale usando il **severance cost come filtro di ultima istanza** delle scelte aziendali
- la cultura giuslavoristica dominante non accetta la pretesa del legislatore di **ridurre il ruolo del contenzioso giudiziale** in questa materia; e la Corte condivide questo rifiuto

È un caso straordinario di efficacia della scelta legislativa: il volume del contenzioso, in effetti, si riduce drasticamente (senza aumento dei licenziamenti)

Le cause di lavoro si sono più che dimezzate in dieci anni

Procedimenti giudiziari definiti in materia di lavoro, per tipo di procedimento



Fonte: Ministero della Giustizia - Dip. organizzazione giudiziaria, personale e servizi - Direzione generale di Statistica e analisi organizzativa.

La sentenza n. 194/2018 asseconda, in qualche misura, l'insofferenza diffusa

- Secondo la Corte, il legislatore non è libero, in questa materia, di scegliere il tipo di *liability rule* applicabile
- in particolare, **non gli è consentito predeterminare univocamente l'entità dell'indennizzo** in relazione all'anzianità del lavoratore: l'indennizzo deve essere «dissuasivo» e comunque idoneo a **coprire il danno patito in concreto** dalla persona interessata
- (anche se i criteri cui fa riferimento la sentenza riguardano le **dimensioni dell'azienda** e il suo **giro d'affari**, che hanno ben poco a che fare con il pregiudizio concretamente patito dalla persona)

Il nodo irrisolto sta nella nozione di g.m.o.

- Se (secondo la logica originaria della riforma) il g.m.o. consiste nella **previsione di una perdita** superiore a una determinata soglia...
- ... logica vuole che l'**indennizzo** sia **pari alla soglia** stessa, stabilita secondo una valutazione generale del costo sociale del licenziamento.
- più alto è il contenuto assicurativo che il legislatore assegna al rapporto, più alto è l'indennizzo
- Ora, la sentenza n. 194/2018 fa evidentemente riferimento a una **nozione diversa di g.m.o.**, anche se non la esplicita...
- ... ma si può supporre sia la stessa cui fa riferimento la n. 128/2024 **che vedremo presentare due incongruenze gravi**

Sul collegamento stretto indennizzo/anzianità (modello Blanchard-Tirole)

il giudizio esattamente inverso della Corte francese

Sentenza 5 agosto 2015 del *Conseil constitutionnel*:

- «è legittima la norma che correla l'indennizzo all'anzianità del lavoratore licenziato»
- «è illegittima la norma che differenzia l'indennizzo in relazione alle dimensioni dell'impresa, perché determina una disparità irragionevole tra situazioni nelle quali l'interesse del lavoratore è, in linea generale, identico»



Il Conseil constitutionnel francese

Come è possibile che ciò che è ragionevole in Francia e in molti altri Paesi UE sia irragionevole in Italia, e viceversa?

La sentenza n. 128/2024

- conferma (in linea con la n. 194/2018 e la n. 7/2024) la legittimità dell'impianto complessivo della riforma (passaggio da *property rule* a *liability rule*)
- ma la corregge per un aspetto apparentemente marginale: la disciplina del caso in cui sia provata l'**insussistenza radicale del motivo oggettivo**
- La decisione è fondata su **una nozione** (qui esplicitata) **di g.m.o.** largamente seguita in dottrina e in giurisprudenza, ma **che contrasta con la stessa giurisprudenza costituzionale**

La nozione di g.m.o. fatta propria dalla sentenza n. 128/2024

La Corte afferma che **il g.m.o. si identifica con la «scelta gestionale» dell'imprenditore**
Questo non è sostenibile sul piano sistematico
perché **così si azzererebbe il contenuto protettivo della norma**
ponendola in contrasto
con quanto la stessa Corte afferma in materia

Se il g.m.o. coincide con la scelta aziendale, si azzera il contenuto protettivo della norma



- Il primo a proporre questa nozione di g.m.o. è stato **Giuseppe Pera** alle Giornate di Studio di Firenze del 1968:
 - «il g.m.o. non può che consistere nella **scelta gestionale stessa** dell'imprenditore»...
 - ... ma lui stesso avvertiva che, se così è, il **contenuto restrittivo** della l. n. 604/66 è **pressoché nullo**
- Sulla stessa linea **Luca Nogler**, Giornate di Studio di Venezia del 2007: la sola restrizione deducibile dalla norma è il **divieto del licenziamento dettato da mero capriccio**



Ma allora come è potuto accadere
che su questa nozione di g.m.o.
si sia costruita una **giurisprudenza fortemente restrittiva
e intrusiva** rispetto alle scelte aziendali?



- L'intrusione avviene mediante la **distinzione** tra la nozione di **«sostituzione»** (illegittima)...
- ... e quella di **«soppressione del posto»**



- Il problema è che **nella vita di un'azienda non è possibile distinguere tra i due casi** come si fa in una partita di calcio
- E comunque in questo modo il giudice **non accerta un fatto ma sovrappone la propria valutazione** a quella dell'imprenditore

Quasi tutti i licenziamenti possono essere intesi come «soppressione» o «sostituzione»

- 1° esempio: viene licenziata la **centralinista monoglotta** per assumerne una **poliglotta**
 - il giudice decide se è «soppressione» o «sostituzione» sulla base del numero delle chiamate dall'estero attese
- 2° esempio: viene licenziato il **fattorino ciclista** per assumerne **uno con patente** di guida
 - il giudice decide se è «soppressione» o «sostituzione» sulla base della variazione del raggio dell'area delle consegne



In entrambi i casi, elemento decisivo è in realtà la differenza di produttività, cioè l'entità del **costo-opportunità (perdita attesa)**

Se dunque il g.m.o. è individuato, in realtà, non nella «scelta», ma nella perdita attesa...

- il g.m.o., a differenza del g.m.s., **non è un fatto, ma una previsione**
- esso pertanto, a ben vedere, **non è suscettibile di prova in giudizio** (l'onere della prova può riguardare solo i **presupposti** ragionevoli della previsione)
- dunque non ha senso parlare di **«dimostrata inesistenza»** del g.m.o. (salvo il caso di accertamento del motivo illecito)
- Si giustifica allora pienamente la differenza della sanzione comminata per il caso di **«dimostrata inesistenza»** del g.m.s. (che ha oltretutto un **impatto grave sull'onorabilità della persona**)



Applichiamo la teoria al caso concreto

- Il caso da cui nasce la sentenza n. 128 riguarda un'agenzia fornitrice di lavoro, che ha **licenziato il dipendente A** per carenza di possibile impiego
 - il Giudice osserva che, in realtà, nell'ultimo periodo **l'agenzia ha avviato B, C, D, E**, in posti di lavoro compatibili con la qualifica della persona licenziata: «dunque – sostiene il Giudice - **il motivo è inesistente**»
 - ma, poiché non è allegato un motivo illecito, evidentemente **B, C, D, E, erano ritenuti dall'agenzia più adatti ai ruoli** via via richiesti
 - in realtà, dunque, avviare **A** al posto loro avrebbe comportato un **costo-opportunità**: la perdita attesa dalla prosecuzione del rapporto
- il motivo non era dunque «inesistente», ma semmai insufficiente**

Ma anche nella giurisprudenza costituzionale gli errori si correggono

Nel 1986 la Corte commise un errore grave in tema di monopolio statale del collocamento e di avviamento su richiesta numerica (sent. n.248)...

... che tuttavia non ci condannò a conservare quei ferri vecchi: nel giro di dieci anni la riforma fu fatta e **nessuno dubitò della sua costituzionalità**

Lo stesso accadrà per il g.m.o.: la sua identificazione con «la scelta aziendale» non sta in piedi, dovrà essere necessariamente corretta

e a quel punto anche al legislatore italiano sarà consentita una riforma della materia basata sul concetto di **g.m.o come perdita attesa superiore a una certa soglia, coincidente con l'indennizzo previsto**

A photograph of a courtyard with a central fountain, a covered walkway, and a building with arched windows and a clock tower in the background. The text "Grazie per la vostra attenzione" is overlaid in blue.

Grazie
per la vostra attenzione

Queste slides si possono
scaricare dal sito
www.pietroichino.it